DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1968

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1965

(68/305/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1), in particolare l'articolo 16,

visti il bilancio e il conto di gestione del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1965,

vista la relazione della commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1965 e le allegate risposte della Commissione (2),

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1965 è stata tale che è opportuno darle scarico dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo, come riportato in allegato.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo al 31 dicembre 1965 :

Per le entrate

alla somma di 582.616.071 u.c.

Per le spese (pagamenti)

alla somma di 305.963.819 u.c.

Articolo 3

Il Consiglio dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1965.

Fatto a Bruxelle, addí 20 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MEDICI

ALLEGATO

352.

Anomalie e irregolarità rilevate nelle giustificazioni del servizio reso

Il Consiglio invita la Commissione a non stabilire nessun rapporto giuridico tra essa e gli esperti di assistenza tecnica prima di avere ottenuto il gradimento dello Stato beneficiario. Il Consiglio raccomanda pertanto alla Commissione di attuare procedure sufficientemente elastiche, che le consentano di ottenere dagli Stati associati, entro termini relativamente brevi, il gradimento degli esperti di assistenza tecnica di cui è prevista l'assunzione.

(1) GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.
(2) Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

357 a.

Considerevoli ritardi e modifiche intervenuti nella stipulazione e nell'esecuzione dei contratti

Il Consiglio sottolinea l'opportunità che le autorità locali sorveglino meglio lo svolgimento delle procedure amministrative concernenti la stipulazione e l'esecuzione dei contratti.

361 b.

Carattere oneroso ed ingiustificato delle modalità di pagamento e di conversione

Il Consiglio raccomanda alla Commissione, per evitare che delle imprese beneficino simultaneamente di piú forme di garanzia, di prevedere nei contratti finanziati dalla Comunità sulle disponibilità del Fondo europeo di sviluppo, disposizioni tali che le ripercussioni di una eventuale clausola di revisione dei prezzi non si cumulino con quelle risultanti dalla concessione della garanzia di cambio per la parte dell'importo dell'offerta pagabile nel paese dove ha sede l'impresa.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1968

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per il periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965

(68/306/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità [2], firmato lo stesso giorno, e in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [3], in particolare gli articoli 7 ed 8,

avendo preso conoscenza dei conti e del bilancio del periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965, nonché della relazione redatta dalla commissione di controllo per la verifica della contabilità del Fondo [4],

considerando che le spese effettuate in tale periodo sono state coperte con anticipazioni di tesoreria del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare ;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo di sviluppo per il periodo che va dal 1° giugno 1964 al 31 dicembre 1965, è stata tale che è opportuno darle scarico dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE :

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della commissione di controllo, come riportato in allegato.

[1] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
[2] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.
[3] GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.

[4] Tale relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.